

Generali Italia S.p.A.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

Assicurazione Infortuni Titolari di Rapporti Bancari della
Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP (Documento Informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni)
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

**ASSICURAZIONE INFORTUNI TITOLARI DI RAPPORTI BANCARI
DELLA
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A.**

POLIZZA N. 312980370

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Aderente

Il Cliente del Contraente che aderisce alla polizza collettiva stipulata tra il Contraente e Generali Italia.

Assicurato

La persona per la quale è prestata l'assicurazione.

Atto terroristico

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica alla quale Generali Italia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale e/o di infortunio dal quale derivi invalidità permanente dell'Assicurato.

Contraente

Banca Popolare Sant'Angelo Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 10 – 92027 Licata (AG) - P.IVA 00089160840.

Indennizzo

La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Invalidità Permanente

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Parti

Il Contraente e la Società.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapporto

Per Rapporto si intende il conto/correnti bancario ed il libretto di risparmio nominativo acceso dai Clienti del Contraente presso uno Stabilimento del Contraente medesima

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro

L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni

Il Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio; permane invece l'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che il Contraente avesse in corso o stipulasse in proprio per un rischio analogo a quello assicurato con il presente contratto.

Art. 6 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la residenza dell'Assicurato.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 9 – Assicurazione per conto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto degli Assicurati così come qualificati nelle Definizioni di polizza.

Art. 10 – Sanction Clause

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d'America, o di ogni giurisdizione alla quale l'Assicuratore è soggetto.

Art. 11 - Contrattazione specifica delle singole clausole

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto⁴.

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

⁴ ex art. 1341 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

Art. 12 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione alla presente polizza collettiva presso il Contraente e cessa alle ore 24 del 31 dicembre successivo, se il premio è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità e con l'eventuale frazionamento in rate concordate con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi per l'Assicurato sono tutti quelli consentiti dal Contraente.

Art. 13 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata AR/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta comunicata al Contraente, dall'Assicurato o da Generali Italia, mediante lettera raccomandata AR/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive.

Il Contraente comunica a Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco degli Assicurati per i quali la garanzia cessa alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

In caso di cessazione della Polizza Collettiva non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo; è comunque facoltà del Contraente e di Generali Italia richiedere anche la cessazione dell'insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso.

Art. 14 – Comunicazioni del Contraente/Assicurato a Generali Italia

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC, telegramma, telex o telefax.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato da Generali Italia e dal Contraente.

Art. 15 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso 90 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata AR/PEC.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 16 – Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

L'Assicurato può esercitare il diritto al ripensamento dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR/PEC.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 17 - Premio per adesione e calcolo del premio di regolazione

Per ogni atto di Adesione viene fissato un premio annuo comprensivo di imposte di € 7,75 sui rapporti di conto corrente e di € 6,00 sui rapporti di libretto a risparmio nominativi.

Per ogni nuova adesione avvenuta nell'annualità, il premio finito di perfezionamento è pari al premio annuo indipendentemente dalla data di adesione.

Per l'intera Polizza Collettiva viene fissato un premio di € 1,00 comprensivi di imposte.

Al termine di ogni annualità assicurativa, si procederà alla regolazione del premio per l'annualità appena trascorsa con le seguenti modalità:

1. entro i 90 giorni successivi al termine di ogni annualità il Contraente si impegna a comunicare a Generali Italia il numero di adesioni in essere alla scadenza annuale della presente convenzione, comprese quelle disdettate per l'annualità successiva;
2. si determina il premio di regolazione per l'annualità trascorsa applicando al numero delle adesioni comunicato il premio annuo di:
 - a. € 7,75 sui rapporti di conto corrente e di € 6,00 sui rapporti di libretto a risparmio comprensivi di imposte per ogni nuova adesione avvenuta nell'annualità assicurativa appena trascorsa;
 - b. € 7,75 sui rapporti di conto corrente e di € 6,00 sui rapporti di libretto a risparmio comprensivi di imposte per ogni adesione avvenuta nelle annualità precedenti a quella appena trascorsa e che era stata tacitamente rinnovata;
3. Generali Italia provvede ad emettere una appendice per incassare il premio di cui al punto 2.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 18 – Soggetti assicurati

Possono essere assicurati con la presente Polizza Collettiva i seguenti tipi di Rapporti:

- Conti Correnti
- Libretti a risparmio nominativi

Possono essere assicurati anche i rapporti intestati a società di qualsiasi tipo, con l'esclusione dei rapporti intestati a Enti Pubblici, morali, religiosi e associazioni in genere.

Nel Modulo di Adesione, nella quale verranno indicati gli estremi identificativi del Rapporto che si intende assicurare, sarà riportato il nominativo dell'Aderente Titolare del Rapporto, il quale dovrà sottoscrivere il Modulo di Adesione e dovrà avere una età non inferiore ad anni 18 né superiore al compimento di anni 75.

Nel caso di rapporti intestati a società potranno sottoscrivere il Modulo di Adesione unicamente:

1. per le società aventi personalità giuridica e per gli Enti, i Legali Rappresentanti risultanti dai contratti sociali regolarmente depositati;
2. per le società non aventi personalità giuridica:
 - i Soci Accomandatari, per le Società in Accomandita Semplice;
 - i Soci risultanti dal contratto sociale ovvero da dichiarazioni scritte sul rapporto societario o sulla titolarità dell'Azienda comunicate alla Banca per le altre Società

Gli Aderenti che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione sono in seguito denominati "Assicurati".

Entro 30 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa il Contraente comunica a Generali Italia, per ogni Adesione:

1. la data di sottoscrizione della Adesione;
2. il numero identificativo del rapporto assicurato;
3. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
4. il premio annuo – comprensivo di imposte governative - relativo ad ogni Assicurato.

Entro 30 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa il Contraente comunica inoltre, relativamente alle Adesioni per le quali abbia ricevuto regolare disdetta da parte del/degli Assicurato/i:

1. il numero identificativo del rapporto assicurato;
2. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
3. data di effetto della disdetta.

Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Collettiva, fintanto che vi siano Adesioni in essere.

Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è garantito contro gli Infortuni che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% (sessanta per cento), nei termini di seguito riportati.

Art. 20 – Somme assicurate e determinazione dell'indennizzo

Il capitale assicurato sarà uguale al doppio del montante del saldo di chiusura (creditore o debitore), compresi gli interessi attivi o passivi maturati, del Rapporto assicurato risultante dai libri della Cassa la vigilia del giorno dell'infortunio, eventualmente modificato dalla registrazione di quelle operazioni bancarie iniziate anteriormente (in via esemplificativa si precisa che si intendono per tali le disposizioni scritte e/o l'emissione di assegni bancari da parte dell'Assicurato) all'infortunio ma non ancora contabilizzate.

Tale capitale non potrà però eccedere, anche nell'ipotesi che l'assicurato sia titolare di più rapporti assicurati intestati alla medesima persona, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila).

Viene comunque garantito un capitale minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

Resta inoltre convenuto che in caso di morte dell'Assicurato e del proprio coniuge non separato, in conseguenza allo stesso infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, e ove i figli - sempreché minorenni o conviventi – risultino beneficiari della somma assicurata, verrà riconosciuto in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo e sempre entro i massimi stabiliti dallo stesso, un ulteriore indennizzo pari alla somma assicurata.

Qualora il rapporto sia intestato a più persone, il saldo si intenderà se positivo diviso per quote uguali tra i vari contestatari e se negativo pari al saldo stesso.

Art. 21 – Delimitazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle occupazioni professionali dichiarate e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

L'Assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; durante il servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi allo svolgimento del servizio cui lo stesso è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) **dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, dalla guida di veicoli a motore o di natanti a motore;**
- b) **dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o con accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei in genere;**
- c) **dalla partecipazione a corse e gare ed alle relative prove ed allenamenti;**
- d) **da guerra, insurrezione, tumulti popolari, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, influenze termiche ed atmosferiche;**

sono pure esclusi:

- e) **gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi;**
- f) **le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- g) **gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie e gli sforzi in genere, gli avvelenamenti, le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi di quanto previsto dalla definizione di infortunio di cui sopra, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.**

Art. 22 – Precisazioni sull'ambito di operatività

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 21 "Delimitazione dell'Assicurazione" sono compresi in garanzia:

- a) gli infortuni derivanti dalla guida di ciclomotori;
- b) gli infortuni derivanti dall'uso e guida di motoveicoli, autoveicoli ad uso privato, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto;
- c) gli infortuni derivanti dalla partecipazione alle seguenti corse o gare ed alle prove o allenamenti:
 - automobilistiche di regolarità pura;
 - podistiche, di bocce, golf, pesca senza autorespiratore, tiro, scherma, tennis;
 - aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo;
- d) gli infortuni sofferti in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- e) i colpi di sole, di calore e di freddo, nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- f) gli infortuni sofferti in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi nonché in stato di malore od incoscienza, sempreché non determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
- g) l'asfissia per fuga di gas o vapori;
- h) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
- i) l'annegamento;
- j) le infezioni (esclusa la malaria e il carbonchio) e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
- k) gli infortuni sofferti per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana nonché in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale e sindacale;

l) i rischi volo (condizione aggiuntiva valida solo per polizza di durata non inferiore ad un anno).

L'Assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. **Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.**

Art. 23 – Limiti di operatività

Nei confronti delle persone di età superiore ai 75 anni l'indennizzo sarà ridotto al 50% di quanto dovuto ai termini di polizza e cessa alla successiva scadenza annuale.

Sono esclusi dalla garanzia i Titolari di "Conti o Rapporti" affetti da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% valutata con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale. La garanzia cessa automaticamente per gli assicurati per i quali si verifichi una delle condizioni indicate.

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive.

Art. 24 – Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari in parti uguali.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquiderà la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta⁵.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 25 – Limite nel caso di altre assicurazioni e per evento catastrofale

Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente con Generali Italia in suo favore non potrà superare le somme di:

- **Euro 520.000,00 per il caso di morte;**
 - **Euro 520.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;**
- per persona e di:**
- - **Euro 2.600.000,00 per il caso di morte;**
 - **Euro 2.600.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;**
- complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.**

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società.

⁵ proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non potrà superare l'importo di euro 6.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l'infrascritta Società.

Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 26 – Invalidità permanente: l'accertamento del grado

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente pari o superiore al 60%, e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida, per tale titolo, un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata.

La determinazione del grado di invalidità permanente assoluta viene effettuata secondo le percentuali e le disposizioni seguenti.

Percentuali di valutazione per l'accertamento della invalidità permanente (allegato 1 alla legge degli infortuni sul lavoro del 30/06/65 n. 1124 INAIL):

Perdita totale:	Destro	Sinistro
- di un arto superiore	85%	75%
- di un avambraccio	75%	65%
- di una mano	70%	60%
- di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	
- di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	
- di un piede	50%	
- del pollice	28%	23%
- dell'indice	15%	13%
- del mignolo	12%	
- del medio	12%	
- dell'anulare	8%	
- di un alluce	7%	
- di ogni altro dito del piede	3%	
- della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
- della facoltà visiva di un occhio	35%	
- della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	
- della capacità uditiva di un orecchio	15%	

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui al presente articolo vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui al presente articolo, la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Art. 27 – Beneficiari degli indennizzi

L'indennità spetta:

- in caso di invalidità permanente, allo stesso Assicurato;
- in caso di morte, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

Art. 28 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato, anche per tramite della Banca Contraente, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Generali Italia.

In caso di Infortunio che abbia dato luogo ad invalidità permanente, l'Assicurato deve:

- ricorrere alla cure di un medico e seguirne le prescrizioni;
- essere disponibile alla visita di medici designati da Generali Italia e ad eventuali altri accertamenti;
- fornire a Generali Italia ed ai suoi incaricati ogni informazione ed esibire copia della cartella clinica.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁶.

Il Contraente riconosce a Generali Italia il diritto di chiedere e di ottenere copia della posizione di ogni "Rapporto" in occasione di sinistri liquidabili a termini della presente garanzia.

Art. 29 – Criteri di indennizzabilità

Generali Italia liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 30 – Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida l'indennizzo che risulta dovuto, e ne dà comunicazione agli interessati per tramite del Contraente.

Quest'ultimo provvederà a trasmettere a Generali Italia l'atto di accettazione da parte degli interessati, affinché Generali Italia possa provvedere al pagamento, entro i 30 giorni successivi.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia.

Il pagamento dell'indennizzo dovuto avverrà nel seguente modo: l'indennizzo sarà versato all'Assicurato o agli eredi testamentari e/o legittimi.

Nel caso di Invalidità Permanente, Generali Italia effettua il pagamento solo dopo la ricezione del certificato medico di guarigione e consolidamento dei postumi.

⁶ ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 31 – Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁷ verso il responsabile dell'infortunio salvo il caso di dolo, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Art. 32 – Controversie - Arbitrato irrituale

Fatta salva la facoltà delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, in caso di divergenza sulla natura dell'Infortunio o sul grado di Invalidità Permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, di decidere se sia dovuto l'indennizzo ed in quale misura ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio Medico risiede nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiutasse di firmare il relativo verbale. In caso di divergenza insorta sull'"an debeatur", l'Assicurato verrà accreditato a titolo di deposito cauzionale di un importo pari a quello dovuto per indennizzo se non fosse insorta la divergenza; il versamento di cui sopra verrà effettuato su apposito c/c fruttifero di interessi al tasso di liquidazione della raccolta nell'anno precedente per la corrispondente fascia di importo depositato aperto presso il Contraente e sarà disponibile fino alla data di definizione - comunque essa avvenga - della controversia. A tale data, l'importo del versamento comprensivo degli interessi maturati sarà attribuito alla parte in causa ed in proporzione del diritto che verrà riconosciuto sull'"an debeatur".

Art. 33 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione di territori in stato di guerra dichiarata o non dichiarata.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre valide)

A) Assegno exitus

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, a seguito di infortunio, Generali Italia rimborsa agli aventi causa le spese sostenute per il rimpatrio della salma entro il limite di € 1.500,00.

B) Commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte anche non contemporanea di entrambi i genitori, di cui almeno uno intestatario di uno dei rapporti di cui all'Art. 19 "Oggetto dell'assicurazione", che lascino figli minori, Generali Italia liquida a questi ultimi una indennità maggiorata del 50% della somma a loro spettante per la morte dei genitori.

C) Capitale aggiuntivo in caso di sinistro da circolazione

Qualora l'infortunio o la morte, indennizzabile a termini di polizza, avvenga quando l'Assicurato – in qualità di conducente o di trasportato – utilizza un veicolo, al capitale determinato in base a quanto previsto dall'Art. 20 "Somma assicurata e determinazione dell'indennizzo", sarà aggiunto un indennizzo forfetario di € 750,00.

La presente Condizione particolare si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui ne discende, nonché per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre attende, in caso di arresto del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

⁷ derivante dall'art. 1916 del Codice Civile.